

## **Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti Istituzione**

### **REGOLAMENTO INTERNO**

adottato nella seduta del 17 aprile 2008

#### **Art. 1**

##### *Composizione*

Il Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, previsto dall'art. 6 c. 5 del D.P.R. 10.10.1996, n. 567 e successive modifiche ed integrazioni, insediato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, è costituito dai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, dai Referenti per le politiche giovanili presso i rispettivi Uffici Scolastici Provinciali e dal Referente regionale presso l'Ufficio III della Direzione Generale della Toscana.

Il Presidente della Consulta, in caso di assenza, delega il Vicepresidente.

I due studenti eletti nell'Organo Regionale di Garanzia, diventano di diritto membri del Coordinamento regionale al fine di acquisirne le linee di indirizzo.

La validità delle sedute è data dalla presenza di almeno 6 Presidenti e 6 Docenti Referenti.

#### **Art. 2**

##### *Presidente e segretario e supporto organizzativo*

Il Coordinamento è presieduto dal Referente presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. La funzione di Segretario è svolta da uno dei componenti, individuato di volta in volta dalla commissione. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale, nel quale viene riportato il testo dell'ordine del giorno, i singoli interventi e l'eventuale documentazione presentata. Qualora sia necessario il Coordinamento individua un moderatore della seduta.

L'Ufficio III della Direzione Generale è incaricato di fornire supporto organizzativo.

#### **Art. 3**

##### *Riunioni e sede*

Il Coordinamento si riunisce presso la sede della Direzione Generale, in via Mannelli 113 a Firenze. Qualora si ritenga opportuno, è possibile convocare le riunioni del Coordinamento a rotazione, nei capoluoghi di provincia, sedi delle Consulte.

#### **Art. 4**

##### *Durata*

La durata del Coordinamento è speculare alla durata del mandato dei Presidenti delle Consulte.

## **Art. 5**

### *Convocazione*

Il Coordinamento si riunisce, dopo l'insediamento delle Consulte Provinciali, a seguito di convocazione del Direttore Generale ed ogni volta che particolari esigenze rendano necessario un incontro, anche su richiesta di una delle Consulte, sulle materie di cui al successivo art. 6. In via generale si prevedono indicativamente quattro incontri all'interno di ciascun mandato. È possibile organizzare dei momenti di tipo seminariale.

## **Art. 6**

### *Compiti e funzioni*

Il Coordinamento ha essenzialmente funzioni di confronto e coordinamento rispetto all'attività delle Consulte provinciali, che conservano la loro autonomia in ambito provinciale. In particolare deve:

- rappresentare esigenze comuni delle Consulte e formulare proposte condivise al Direttore Generale;
- promuovere iniziative di carattere regionale;
- promuovere la formazione e l'informazione ;
- definire modalità di estensione a livello regionale delle esperienze significative promosse da una o più Consulte Provinciali;
- formulare proposte circa l'utilizzo della somma destinata dal Direttore Generale alle attività a carattere regionale, nell'ambito dei finanziamenti per le iniziative complementari ed integrative di cui al D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- realizzare forme di raccordo con i coordinamenti delle altre regioni e con il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali.

## **Art. 7**

### *Modalità di votazione*

Le decisioni sono prese all'unanimità. Qualora questa non sia raggiunta, si passa alla votazione, il cui diritto è attribuito ad ogni membro presente alla seduta.

## **Art. 8**

### *Modalità di adozione e durata*

Il presente regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei componenti ed ha validità fino a sua eventuale modifica da parte del Coordinamento regionale, da adottarsi con la stessa modalità.

## **Art. 9**

### *Designazione degli studenti membri dell'Organo Regionale di Garanzia*

Ogni Consulta Provinciale degli Studenti elegge all'inizio di ciascun mandato un candidato per l'Organo di Garanzia Regionale. Nella prima seduta del Coordinamento regionale sono convocati i dieci candidati e si procede per auto-segnalazione alla elezione dei due rappresentanti presso l'Organo Regionale di Garanzia. Tale organo, nella composizione prevista dall'art. 2 del DPR 235/07, ha il compito di esprimere parere vincolante al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sui reclami proposti dagli studenti della scuola superiore secondaria o da chiunque vi abbia interesse. Qualora l'eletto non partecipi alle sedute viene dichiarato decaduto e gli subentra il primo dei non eletti.